

Cass. Civ., Sez. II, ord. 28 febbraio 2019, n. 5841.

Nell'ipotesi di danno cagionato da un bene la cui destinazione è quella di attività di culto (nella specie, il sagrato di una cattedrale) l'obbligo di custodia e la connessa responsabilità ex art. 2054 c.c. incombono sull'ente ecclesiastico proprietario (parrocchia o Diocesi) da valutarsi secondo il caso concreto.

Anche nel caso in cui un bene destinato ad attività di culto, per consuetudine, sia asservito ad uso pubblico, va esclusa la sussistenza di un onere di manutenzione in capo al Comune, salvo che il danneggiato fornisca la prova del fatto che l'ente locale goda di una disponibilità materiale del bene o lo detenga.

LA RESPONSABILITÀ PER LE COSE IN CUSTODIA DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI. NOTA A CASS. CIV., SEZ. II, 28 FEBBRAIO 2019, N. 5841

Mariangela Galiano*

SOMMARIO: 1.- Il caso e la decisione della Corte; 2.- L'onere di provare il rapporto di custodia nel caso degli edifici di culto; - 3. In particolare, cenni su nozione e regime giuridico di edificio di culto; 4. - Le argomentazioni della Corte. La responsabilità per omessa custodia del bene ecclesiastico; 5. - L'eventuale sussistenza di un uso pubblico; 6. - I beni ecclesiastici e l'organizzazione della Chiesa cattolica; 7. - Osservazioni conclusive.

1.- Il caso e la decisione della Corte.

La sentenza in commento trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata nel 2006 da un fedele che, recatosi in chiesa, inciampava su un gradino dissestato presente sul sagrato di accesso al Duomo riportando lesioni fisiche a causa di una rovinosa caduta.

L'attore, sostenendo che la caduta fosse stata provocata da un'insidia non adeguatamente segnalata, conveniva in giudizio la Diocesi, che si costituiva unitamente al Comune, quale terzo chiamato in causa.

Il Tribunale, con sentenza del 2009, condannava la Diocesi a risarcire i danni per le lesioni patite dal fedele in occasione del sinistro, rigettando al contempo ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Comune convenuto, ritenuto non obbligato alla manutenzione del sagrato, essendo questo inteso, come di avrà modo di precisare *infra*, quale bene ecclesiastico e pertanto nella disponibilità dell'ente detentore parrocchia.

In sede di gravame, tuttavia, veniva accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Diocesi, per via della mancata prova da parte dell'attore della "*disponibilità giuridica e materiale della scala di accesso del Duomo in capo alla Diocesi*", indipendentemente dalla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

La Corte di Appello, inoltre, rigettava l'appello incidentale sollevato dal danneggiato nei confronti

* Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

del Comune in quanto "le scale su cui si era verificato il sinistro non ricadevano nella proprietà del Comune", escludendo per effetto di ciò qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c.¹

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione rigetta il ricorso sollevato da parte danneggiata nei confronti della pronuncia di secondo grado, ritenendo non provato il rapporto di custodia in capo alla Diocesi. Nell'ottica dei giudici, il mero richiamo sollevato dall'attore alla legge n. 222 del 1985 (che disciplina la successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici), non è da solo sufficiente a dimostrare che la proprietà di un bene ecclesiastico e delle sue pertinenze sia della Diocesi, dal momento che è ben possibile, ai sensi di tale normativa, l'assegnazione di detti beni anche ad enti parrocchiali.

Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto comunque dimostrare in concreto il rapporto di fatto, ovvero una disponibilità giuridica e materiale tra la Diocesi convenuta in giudizio e la scalinata su cui si è verificato l'occorso, ai sensi dell'art. 2051 c.c.².

È bene precisare inoltre che l'accertamento della qualifica di custode è propedeutica e preliminare rispetto alla prova del nesso causale tra il fatto e l'evento lesivo³.

In effetti, la Diocesi aveva dimostrato di non essere proprietaria del bene, derivandone così l'esclusione dell'obbligo di custodia.

La Cassazione rileva inoltre come la titolarità (tanto attiva che passiva) della posizione soggettiva attenga ad una questione di merito non sindacabile in sede di legittimità, gravando sia il problema della fondatezza della domanda che quello della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio a carico di parte attrice, sulla quale in definitiva ricade l'onere della prova.

2.- L'onere di provare il rapporto di custodia nel caso degli edifici di culto

Il caso presenta interessanti profili di diritto ecclesiastico, sui quali in particolare ci soffermeremo in questo commento. Va però anche detto che la Corte non ha avuto necessità di affrontare in maniera approfondita tali aspetti, dal momento che la decisione si è giocata pressoché interamente sul mancato assolvimento dell'onere della prova.

Giova quindi premettere solo brevi considerazioni circa il rapporto di custodia che ricade sul proprietario di un bene, a prescindere dalla destinazione di questo.

Al riguardo, va tenuto conto del fatto che per l'esperimento dell'azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del custode (inteso come il soggetto che ha la proprietà o la materiale disponibilità del bene determinante l'effetto dannoso), è al danneggiato che spetta l'onere di provare il danno subito, così come il nesso eziologico tra l'evento e la cosa custodita⁴.

¹ Sul punto di rimanda a sent. Cass. civ., sez. III, 29/07/2016 n.15761, confermata da Cass. ord. sez. VI, 30/10/2018 n. 27724, per la quale la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. «postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto sulla cosa». Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia a C. M. Bianca, *Diritto civile, volume V, La responsabilità*, Giuffrè, Milano, ed. 2019; A. Salvati, *La responsabilità delle cose in custodia*, Giuffrè, Milano, 2012, per un'analisi dei profili processuali in ambito di accertamento della responsabilità e del risarcimento del danno.

² "La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa"(cfr. Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 15761 del 2016).

³ Per un approfondimento sul tema della responsabilità da danno da cose in custodia, si rimanda *inter alios*, a: E. De Pretis, *La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia*, in *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, (a cura di) B. Inzitari, Giappichelli, Torino, 2016; G. G. Greco – D. M. Pasanisi, *I danni da cose in custodia*, in *Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2004. Inoltre, in tema di responsabilità da cose in custodia in ambito contrattuale cfr. S. Castro; G. Gemelli, *Il danno da insidia o trabocchetto*, III ed., Giuffrè, Milano, 2011.

⁴ Per un approfondimento sulle posizioni in materia di risarcimento del danno per le cose in custodia della prevalente

Va da sé che la nozione di “custodia” ormai consolidata nella giurisprudenza, quale presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., identifica tale situazione giuridica come l’effettivo potere fisico dei soggetti nei confronti della cosa, cioè nel “rapporto concreto che implichi il governo e l’uso della cosa custodita, con il conseguente obbligo di vigilare che da questa, per sua natura o per particolari condizioni, non derivi danno ad altri”.⁵

Il medesimo significato è altresì confermato dalla dottrina, per la quale, il concetto di custodia non s’identifica con una serie di poteri o doveri da riferire ad un soggetto, né con il diritto di usare e trarre profitto dalla cosa, quanto piuttosto nella relazione tra cosa e soggetto, necessariamente caratterizzata dal potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa stessa⁶.

Inoltre, al fine dell’applicazione della fattispecie in esame, oltre al rapporto di custodia è necessaria anche la derivazione causale del danno alla cosa. Quest’ultima non è sempre d’immediata identificazione, anche a causa delle non poche difficoltà nel definire la “cosa” causa di danno.

Infatti, mancando nella disposizione normativa una definizione di “cosa”⁷, si deve ritenere che la stessa debba essere intesa nel senso più ampio possibile⁸ e che su di essa ricada l’obbligo in capo al custode di mantenerla e custodirla.

Peraltro, queste difficoltà sono ampliate nel caso degli edifici di culto, dal momento che la peculiare caratterizzazione di tali beni e in particolare il convergere su di essi di interessi non riconducibili all’ordine dello Stato, rende meno agevole l’individuazione del soggetto responsabile in sede civile. Si aggiunga la mancanza di una definizione puntuale di “edificio di culto”, che pur sarebbe necessaria al fine di delimitare, come richiesto nel caso in esame alla Cassazione, la responsabilità da danno in custodia per il sinistro avvenuto sui gradini del sagrato parrocchiale.

3.- In particolare, cenni su nozione e regime giuridico di edificio di culto

Recente dottrina⁹ sottolinea come l’espressione “edifici di culto”, sebbene ancora utilizzata nel linguaggio comune, sia divenuta inadeguata a rappresentare le esigenze manifestate dalle nuove comunità religiose in relazione al godimento di specifici spazi, esigenze ben diverse rispetto a quelle

giurisprudenza, ci limita in questa sede rinviare a A. Negro, *Il danno da cose in custodia*, Giuffrè, Milano, 2019, pag. 3, il quale richiama, tra le altre, Corte di Cassazione sent. del 3 agosto 2005, n. 16231, secondo la quale: «in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e naturale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche possessore o detentore». Sul tema cfr. anche R. Mazzon, *La responsabilità civile. La responsabilità oggettiva e semioggettiva*, Utet, Torino, 2012; M. Comporti, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in *Il codice civile commentato*, diretto da F. D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009.

⁵ Così Cassazione civ. 20 gennaio 1981, n. 481.

⁶ Cfr. S. Castro, *I contratti di deposito*, Giappichelli, Torino, 2007, 153, per il quale “il custode è colui che ha la disponibilità giuridica del bene. Pertanto, è da considerarsi custode il proprietario, il possessore o il detentore di un bene, con la sola esclusione del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità ai sensi dell’art. 1168, comma 2, c.c.

⁷ Definizione, d’altronde, assente nell’intero codice civile, tanto da spingere la dottrina ad interpretare tale termine in senso naturalistico e quanto più ampio possibile, senza porre distinzione alcuna tra lo stato solido, liquido o gassoso che la res può assumere. Sulle varie posizioni dottrinali adottate al fine dell’inquadramento del concetto di “cosa”, si rimanda a P. Cedon, *Commentario al codice civile*, Giuffrè, Milano, 2019; R. Scognamiglio, (voce) *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Utet, Torino, 1968.

⁸ Come confermato da Cass. Civ., sez. I, 11/10/1971 n. 2839, per la quale “ai sensi della responsabilità civile da cosa in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., è indifferente che il danno sia stato cagionato dalla cosa mobile o immobile, ma è comunque necessario che la cosa inanimata abbia partecipato alla produzione del danno quale causa generatrice di esso, spiegando un ruolo attivo e non semplicemente passivo.

⁹ Cfr. P. Cavana, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *www.statoe.chiese.it*, n. 20/2019, 20.

tradizionali rappresentate dalla Chiesa cattolica¹⁰.

Sarebbe dunque più adatto parlare di “luoghi di culto”¹¹ anziché di “edifici”, al fine di ricomprendere in tale accezione quante più declinazioni possibili dello spazio adibito all’esercizio del culto (e più ampiamente della libertà religiosa).

Si tenga infatti conto del fatto che negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di nuovi movimenti religiosi spesso assai differenti rispetto alle religioni tradizionali anche nelle modalità di esercizio del culto¹². Molte di queste nuove comunità infatti, non necessitano per l’esercizio delle loro pratiche di interi edifici adibiti a “chiese” ma spesso si limitano ad utilizzare semplici sale di raccoglimento o luoghi di preghiera all’interno di abitazioni private, seppur con molte criticità sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

A tal proposito, è bene ricordare che, nonostante non siano mancati diversi interventi di apertura della Corte Costituzionale¹³, rimane nel nostro ordinamento una sorta di disparità di trattamento in materia tra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose, come emerge ad esempio nel secondo comma dell’art. 831 c.c.¹⁴, il quale, da una parte, tutela l’esercizio delle attività di culto indipendentemente dal bene nel quale esse si svolgono, ma dall’altro limita l’applicabilità di tale principio ai soli edifici adibiti al culto cattolico, escludendo invece l’esercizio pubblico del culto delle altre confessioni religiose¹⁵.

Per superare tale *impasse*, spesso le legislazioni urbanistiche regionali utilizzano il termine di “attrezzature destinate a servizi religiosi” o espressioni quanto più neutre possibili per ampliare il catalogo dei luoghi nei quali si svolgono attività religiose¹⁶.

D’altronde si pensi al fatto che anche le chiese tradizionali sono solite utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività confessionali e non, luoghi diversi rispetto a quelli consacrati, come ad esempio oratori, case di riposo, ostelli o campi sportivi, che rappresentano in egual modo una «componente essenziale della libertà religiosa, e sono consequenziali alla stessa professione di fede religiosa»¹⁷,

¹⁰ Si pensi ad esempio al fatto che spesso le nuove comunità religiose come quelle buddiste od islamiche si inseriscono in ambienti già urbanizzati o in aree periferiche e al fatto che esse non necessitano di interi edifici per l’esercizio delle pratiche religiose, che invece spesso vengono svolte in luoghi di preghiera anche piccoli o in sale generiche. Sul tema dell’esercizio del culto e dei luoghi utilizzati a tale scopo, per un maggiore approfondimento si rimanda a C. Cardia, *Edifici di culto e nuove religioni*, in *Quad. dir. Pol. Eccl.*, 1/2018, 530 ss.

¹¹ In tal senso cfr. A. Bettetini, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quad. dir. Pol. Eccl.* n. 1/2018, 3-26.

¹² In merito all’impatto delle nuove comunità religiose sugli spazi per il culto, si cfr. C. Cardia, *Edifici di culto e nuove religioni*, in *Dir. eccl.*, I, 2008/1-2, 13 ss.

¹³ Corte Cost. 24/11/1958, n. 59; Corte Cost.19/03/1993, n. 195.

¹⁴ Per il quale: «gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».

¹⁵ Per un commento sul secondo comma dell’art. 831 c.c. si cfr. P. Floris, *Apertura e destinazione al culto*, in A.A.VV., *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, (a cura di) D. Persano, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 62, per la quale tale disparità di trattamento sarebbe superabile attraverso un’interpretazione estensiva della norma, tale da far ricomprendere nel vincolo di destinazione anche quegli edifici utilizzati da confessioni acattoliche, seppur sprovviste di intese e di recente ingresso nel territorio statale. In senso contrario invece cfr. F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003

¹⁶ In tal senso P. Cavana, *Libertà di religione e spazi per il culto*, cit. 20, il quale richiama sul tema dell’evoluzione della legislazione regionale in materia, A. Roccella, *La legislazione regionale*, in AA. VV., *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, (a cura di) D. Persano, Vita e Pensiero, Milano, 2008; I. Bolgiani, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, su www.statoechiese.it, settembre 2013; N. Marchei, *Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto*, in S. Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, Il Mulino, Bologna, 2012.

¹⁷ Così Corte cost., 19/04/1993, n. 195.

seppur nel rispetto dell'ordine pubblico¹⁸, e purché non comportino riti contrari al buon costume¹⁹. Per quanto riguarda poi la normativa statale da applicare oggi agli edifici di culto, va da subito precisato come il nostro ordinamento vi abbia da sempre riservato una particolare attenzione, come confermato *in primis* dal regime di esenzione fiscale di cui godono suddetti beni e le relative pertinenze, ma anche dal riconoscimento del loro importante valore storico e culturale, tanto da applicarne la normativa di riferimento²⁰.

Attualmente, dunque, gli edifici di culto in Italia sono assistiti da una serie di garanzie normative²¹, sia unilaterali che pattizie, tra le quali resta fondamentale l'art. 831, comma 1, del codice civile del 1942, il quale statuisce la sottoposizione dei beni ecclesiastici al diritto comune, prevedendo la prevalenza di eventuali leggi speciali sugli enti e sui beni ecclesiastici²², nonché in riferimento ai rapporti con la Chiesa cattolica, l'art. 5 dell'Accordo di Villa Madama, con il quale si è stabilito che gli edifici aperti al culto non possono essere sottoposti a occupazione, espropriazione o demolizione se non per gravi motivi e sempre previo accordo con la competente autorità ecclesiastica²³.

¹⁸ A tal proposito la Corte Costituzionale, chiamata recentemente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge Regionale Lombarda n.12 del 2005 novellata nel 2015, così detta "anti moschee", ha statuito, in sentenza n.63/2016 che: "tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco. Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto sono senz'altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza. Tuttavia, il perseguimento di tali interessi è affidato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni".

¹⁹ In tal senso si ricorda che già l'art.18 della Legge del 7 luglio 1866, n. 3036 escludeva gli edifici di culto dalla devoluzione demaniale di tutti i beni delle corporazioni religiose soppresse, dal momento che appariva necessario conservare la loro destinazione al soddisfacimento delle effettive e concrete esigenze spirituali dei fedeli. Per una ricostruzione del frastagliato regime giuridico applicabile in ambito di edifici di culto nell'ordinamento italiano, si vedano tra gli altri: V. Marano, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2010/1, 93 ss.

²⁰ A livello normativo il così detto "Codice Urbani" D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, all'art. 2, dopo aver affermato al comma 1 che «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici», precisa che «sono beni culturali le cose immobili e mobili che ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà», ricomprendendo così anche i beni di interesse religioso.

²¹ Sebbene è necessario precisare che il massimo livello di garanzia dal punto di vista civilistico oggi è assicurato agli edifici aperti al culto cattolico (art. 831, comma 2, c.c.) e a quello ebraico (art. 15, comma 1, Legge 101/1989). Sul punto si veda P. Cavana, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele*, Cit. pag. 25, il quale specifica anche come la tutela civilistica involga parimenti gli edifici di culto della chiesa cattolica rispetto a quelli delle confessioni religiose dotate di intesa, e non comprenda invece gli edifici di confessioni prive di intese, per i quali rimane prevista la sola garanzia dell'inespropriabilità (Cfr. art. 4, quarto comma, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 325 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità: «Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo: [...] g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge»).

²² Questa previsione comporta pertanto una generale soggezione di suddetti immobili (tra i quali sono annoverati gli edifici di culto) ad i diversi istituti codicistici e al diritto comune in generale, salvo quanto diversamente previsto dagli impegni pattizi con le singole confessioni religiose o da particolari previsioni dirette a salvaguardarne la destinazione. Sul tema si rimanda a E. Vitali, G. A. Chizzoniti, *Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2016, 108.

²³ La dottrina maggioritaria equipara la nozione di "edifici aperti al culto" presente nell'art. 5 della Legge 121/1985 e negli artt. 9 e 10 dei Patti Lateranensi a quella di "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto" utilizzata nell'art. 831, comma 2, c.c., da intendersi in entrambi i casi come una «chiesa regolarmente officiata, nella quale, durante le ore in cui sia aperte, possa accedere chiunque, senza dover giustificare alcun particolare titolo di ammissione». In tal senso F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Cit. pag. 333. In senso contrario si veda A. Bettetini, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, in *Il Codice civile commentato*, Giuffrè, Milano, 2013, 158, per il quale invece la prima definizione (quella di edifici aperti al culto) sarebbe da intendersi più ampia rispetto quella di "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto", perché nel primo caso non vi è un obbligo di destinazione al culto pubblico, ben potrebbe trattarsi di un edificio eretto a vantaggio di una comunità o di privato e lasciato aperto al culto per garantire a chiunque l'accesso.

Deve poi raccordarsi a queste norme di carattere generale tutta la disciplina urbanistica strettamente connessa²⁴, che in questa sede ci si limiterà a dare per presupposta, con l'unica precisazione di confermare che oggi la qualificazione di "chiese ed altri edifici religiosi" (in quanto opere di urbanizzazione secondaria) risulta essere disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il quale prevede che la quota relativa agli oneri sia corrisposta al Comune nel momento del rilascio del permesso di costruire ed attribuisce l'uso di tali proventi alla regolamentazione regionale²⁵.

In definitiva, i luoghi di culto rappresentano uno strumento essenziale per i singoli fedeli e le confessioni per esprimere la propria libertà religiosa, nonché un importante fattore di aggregazione sul territorio delle diverse comunità, tanto da giustificare la numerosa, seppur frastagliata, normativa in materia.

4.- Le argomentazioni della Corte. La responsabilità per omessa custodia del bene ecclesiastico.

Possiamo ora tornare alla decisione della Corte. La questione nodale da affrontare attiene proprio alla responsabilità per omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto.

Il Tribunale aveva condannato la Diocesi al risarcimento dei danni subiti dal fedele, ritenendola responsabile. Quest'ultima aveva eccepito nuovamente in sede di gravame la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il Vescovo avesse di fatto assegnato il Duomo alla parrocchia, sulla quale pertanto doveva ricadere l'obbligo di manutenzione e custodia.

La Corte di Appello di Palermo, in riforma alla pronuncia di primo grado, aveva a sua volta rigettato la domanda attorea, ritenendo che la parte attrice avrebbe dovuto provare, ancor prima del nesso causale, la disponibilità giuridica e materiale in capo alla Diocesi convenuta della scala di accesso al sagrato, escludendo altresì un uso pubblico delle scale della chiesa, sebbene adiacenti ad una piazza. La parte soccombente aveva quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, sulla base, tra gli altri, dei seguenti motivi.

In primis parte attrice aveva censurato il mancato rilievo da parte della Corte d'Appello, della mancata allegazione tempestiva, da parte della Diocesi, del provvedimento che stabiliva che la proprietà della Cattedrale fosse passata alla parrocchia²⁶.

Per l'attore infatti, la Diocesi avrebbe dovuto provare già dal primo grado di giudizio, di non essere proprietaria del bene sul quale il sinistro si era verificato al fine di essere esonerata da ogni responsabilità, basandosi sul fatto che, trattandosi di ente riconosciuto mediante D.M. 31 gennaio 1987, vi era necessità di un provvedimento del Vescovo *ad hoc*, ai sensi dell'art. 29 della L. 222/1985; prova che invece era mancata.

In secondo luogo, si era lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione

²⁴ Sull'argomento si rimanda *inter alios* a: N. Marchei, *L'edilizia e gli edifici di culto*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5a ed., Giappichelli, Torino, 2015; F. Salvia, *Manuale di diritto urbanistico*, Cedam, Padova, 2012; A. Roccella, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, 10, 1994; V. Tozzi, voce *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Utet, Torino, 1990; A.L. Colombo, *Le attrezzature di culto e di religione e la loro collocazione nel diritto urbanistico italiano*, in AA.VV., *Gli enti istituzionalmente competenti del servizio religioso di fronte al diritto urbanistico italiano*, Giuffrè, Milano, 1982.

²⁵ L'introduzione dell'ordinamento regionale ha attribuito la competenza in materia di edifici di culto, prima spettante allo Stato e ad i Comuni, direttamente alle Regioni con il D.lgs. n.112/1998, sebbene però non tutte le Regioni nella pratica abbiano poi risposto con una normativa *ad hoc*. Esempi sono la Legge regionale Liguria n.59/1993 modificativa della n. 4/1985 e la legge regionale Piemonte n. 39/1997 modificativa della n. 15/1989. Per una ricostruzione puntuale sul punto si rimanda a F. Botti, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, su www.statoe-chiese.it, settembre 2014, nonché a G.P. Parolin, *Edilizia di culto e legislazione regionale nella giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 195/1993 alla sentenza 346/2002*, in *Giur. it.*, 2003 n. 2.

²⁶ Lamentando pertanto la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 116 c.p.c.

agli articoli 817 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non aveva ritenuto la scalinata di accesso al Duomo nell'effettiva disponibilità della Diocesi, esonerando così quest'ultima dalla sua manutenzione.

In ultimo, si era sostenuta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. anche in relazione all'art. 825 c.c. per via dell'esclusione di responsabilità nei confronti del Comune, nonostante un uso generalizzato del sagrato, anche da parte di non fedeli.

Appare dunque chiaro che le questioni sottoposte al giudizio della Suprema Corte coinvolgono in particolare due aspetti: il primo, attinente alla titolarità del rapporto di custodia dal quale trae titolo la domanda di chiamata in responsabilità della convenuta; ed il secondo, avente ad oggetto invece un eventuale (ulteriore) uso pubblico di un bene destinato ad attività di culto, con la conseguente estensione di responsabilità in capo al Comune obbligato alla manutenzione dei beni demaniali.

Per i giudici chiamati ad esprimersi, i motivi rappresentati da parte attorea sono stati fin da subito ritenuti infondati. In particolare, la sentenza di appello aveva affermato che l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., e che quindi l'onere della prova del rapporto di custodia tra la convenuta e la *res* causativa dell'infortunio sarebbe dovuto ricadere sull'attore e non sulla convenuta Diocesi.

Inoltre, il mero riferimento attoreo alla L. n. 222 del 1985 per la successione dei beni tra i diversi enti ecclesiastici non è da solo idoneo a dimostrare che la Diocesi sia proprietaria o mera detentrica di fatto sull'edificio di culto e sulle sue pertinenze (potendo queste anche essere state assegnate ad enti parrocchiali²⁷), ma necessita invece di prova da parte ricorrente, che invece era mancata²⁸.

Inoltre, secondo il *Codex Iuris Canonici*, la chiesa è intesa come un edificio sacro destinato alle attività di culto nel quale i fedeli hanno libero accesso sia al suo interno che alle sue pertinenze²⁹ (da intendersi quali luoghi accessori alla parrocchia o ad essa complementari come appunto la sagrestia, il campanile o il sagrato) la cui gestione può essere devoluta dal vescovo al parroco.

Per affermare la natura privata del sagrato e quindi escluderne la titolarità in capo al Comune, i giudici di Cassazione richiamano «le leggi che sono storicamente intervenute a regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica» e in particolare i Patti Lateranensi³⁰, con i quali si consideravano privati tutti i beni appartenenti agli enti ecclesiastici e le loro pertinenze, nonché la Legge n. 3036 del 1986, per la quale il sintagma «edificio di culto» deve essere inteso in senso ampio, ricomprendendo non soltanto quegli edifici direttamente destinati a chiese, ma anche i sagrati «consistenti in un'area di distacco tra

²⁷ Tanto è vero che l'art. 29, comma 5, della legge 222/1985 stabilisce che: «Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi».

²⁸ Per i giudici della Suprema Corte infatti, il mero riferimento alla Legge n.222/1985 (recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio presso le diocesi), non è da solo idoneo a «dimostrare che la Diocesi sia proprietaria o detentrica di fatto del Duomo e delle sue pertinenze, posto che tale normativa contempla la possibilità di assegnazione di detti beni agli enti parrocchiali, e l'attore avrebbe dovuto comunque dimostrare in concreto il rapporto di fatto, ovvero una disponibilità giuridica e materiale, tra la convenuta in giudizio e la scalinata su cui si è verificato l'occorso», ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per il quale: «la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» Così punto 1.5 Cass. Civ., Sez. II, ord. 28 febbraio 2019, n. 5841.

²⁹ Alle pertinenze si deve applicare la disciplina degli edifici di culto dove non espressamente previsto dall'ordinamento italiano, il quale talora ha senz'altro parificato le dette pertinenze agli edifici di culto cui sono annesse Cfr. art. 1 D.L. 29 maggio 1947 n. 649).

³⁰ Sembra peraltro doveroso ricordare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 1984 (legge n 121/1985), intervenuto a riformare (o piuttosto a sostituire) il Concordato del 1929. Sul rapporto – di continuità o frattura – tra il Concordato del 1929 ed i nuovi Accordi basti, in questa sede, il riferimento a M.C. Folliero, A. Vitale, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Vol. 2: I principi scritti*, Giappichelli, 2013, pp.113-114.

le chiese e le strade o piazze su cui prospettano, i quali sono destinati esclusivamente ai fini di una migliore esplicazione dell'attività di culto che viene esercitata nelle chiese e dello svolgimento di cerimonie religiose ed altri atti di culto che si svolgono all'aperto»³¹.

Per tali motivi, l'attore avrebbe dovuto provare in concreto il rapporto di fatto, ovvero la disponibilità giuridica e materiale, da parte della convenuta in giudizio, della scalinata su cui è occorso il sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Così statuendo dunque la Suprema Corte conferma la carenza di legittimazione passiva in capo alla Diocesi, a causa della mancata prova attorea della disponibilità sul bene, senza però contribuire a risolvere la confusione in merito all'obbligo di manutenzione del bene chiesa. In effetti, i Supremi giudici si limitano a prevedere che quest'ultimo ben potrebbe essere trasferito dalla Diocesi alla parrocchia, senza fornire ulteriori indicazioni, utili alla soluzione del caso concreto.

5.- L'eventuale sussistenza di un uso pubblico

Ad avviso dei Supremi giudici, poi, l'eventuale sussistenza di un uso pubblico del sagrato non sarebbe suscettibile di «porsi a fondamento della responsabilità dell'ente territoriale in termini di omessa custodia»³², nonostante l'invito rivolto dopo l'incidente dall'ente territoriale all'ente ecclesiastico proprietario della "res" a mettere in sicurezza il sagrato teatro dell'incidente.

Non va dimenticato, infatti, che l'azione di risarcimento era stata rivolta anche nei confronti del Comune da parte attrice, la quale aveva sostenuto l'esistenza di un rapporto di custodia, generato da un uso pubblico del bene, tra l'ente territoriale e la scalinata di accesso alla chiesa e collegata alla piazza si sarebbe creato un rapporto di custodia generato da un uso pubblico del bene.

Come visto, secondo la Cassazione, le leggi che storicamente regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa confermerebbero la natura privata degli enti di culto e del sagrato in particolare. Per tale assunto vengono, infatti, richiamate diverse norme, tra le quali l'art.15 della L. n. 848 del 1929 (che stabilisce che le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, senza però richiamarlo espressamente, ma limitandosi a rifarsi alle norme del diritto canonico); oppure l'art. 18 della L. n. 3036 del 1866 (che esclude gli edifici di culto dalla devoluzione demaniale al fine di una migliore conservazione delle concrete ed effettive esigenze spirituali dei fedeli).

Pertanto, l'eventuale uso pubblico di beni, seppur riferito al transito e in ipotesi concorrente con quello di culto, sarebbe in ogni caso inidoneo da solo al trasferimento degli obblighi di custodia in capo all'ente locale, tanto da far escludere una qualche responsabilità del Comune per i danni da omessa custodia.

La Corte quindi rigetta il ricorso, arrivando ad affermare il principio per cui «la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato ad attività di culto, anche se per consuetudine asservito ad uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata la detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa»³³.

6.- I beni ecclesiastici e l'organizzazione della Chiesa cattolica

Risolta la questione sul piano probatorio, la Corte non ha necessità di insistere particolarmente sulla questione di fondo legata alla sussistenza in capo alla Diocesi di un effettivo obbligo di custodia civilmente rilevante.

Ai fini di questo commento, sembra però utile dare conto brevemente dei principi e delle regole implicate dal nodo interpretativo giunto al vaglio della Corte. A riguardo si può prendere le mosse

³¹ Cass. civ. ord. n. 4362/1957.

³² Cass. civ. ord. n. 5841/2019.

³³ Cass. civ. ord. n. 5841/2019.

dalla considerazione per cui l'espressione "patrimonio ecclesiastico" è del tutto sconosciuta al legislatore canonico³⁴, così come a quello statale, mentre invece è assai ricorrente in dottrina, seppur con accezioni differenti³⁵, anche in virtù di un rinnovato interesse per tali tematiche, emerso in ragione di una serie di problematichità legate alla gestione amministrativa di tali beni³⁶.

All'interno del Codice trovano invece considerazione i beni ecclesiastici e il patrimonio stabile³⁷.

Quest'ultimo inerisce all'insieme di beni delle persone giuridiche pubbliche³⁸, la cui alienazione presuppone determinati atti di controllo e di autorizzazione³⁹, mentre i beni ecclesiastici rappresentano l'insieme di quelle *res* appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica ed alle altre persone giuridiche pubbliche, disciplinati dal codice, oltre che dagli statuti propri⁴⁰, con esclusione di quei beni di proprietà delle persone fisiche, i quali, seppur destinati ad uno scopo religioso o spirituale, vengono diversamente regolati dagli statuti propri delle persone giuridiche

³⁴ Si precisa che per la dottrina maggioritaria la branca del diritto patrimoniale canonico deve essere collocata all'interno del diritto amministrativo speciale, in quanto autonoma, sebbene «*l'evidente carattere amministrativo del diritto patrimoniale non debba condurre ad un'eccessiva accentuazione della sua dimensione pubblica*», così P. J. Schoupe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. VI.

³⁵ Sul tema si rimanda alla ricostruzione di G. Della Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Giappichelli, Torino, 2014, 243 ss., il quale sottolinea come per la dottrina maggioritaria il concetto di patrimonio ecclesiastico sia determinato per i profili soggettivi di appartenenza (da intendere pertanto come l'insieme del patrimonio dei singoli istituti ecclesiastici riconosciuti nel diritto italiano come persone giuridiche), e prescindendo invece dallo scopo religioso e spirituale al quale i beni sono destinati. In questo secondo senso cfr. invece R. Baccari, *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, Cacucci, Bari, 1972, 76 ss.

³⁶ Per una ricostruzione sul tema si rimanda a A. Aste, *Il patrimonio stabile*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 58/2018, 307-331, per il quale il rinnovato interesse della dottrina sul tema del patrimonio ecclesiastico dipende dalle emergenti difficoltà relative agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, per via della stretta connessione tra tali istituti e le loro opere.

³⁷ Invero, nella formulazione originaria del Codice tutt'ora in vigore, il libro V era intitolato *De iure patrimoniali ecclesiae*. Tale rubrica fu poi sostituita con quella di *Bona ecclesiae temporalia*, da riferirsi ad i beni temporali appartenenti alle persone giuridiche pubbliche della chiesa. Per maggiori approfondimenti si rimanda a C. Begus, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007; J. Miñambres, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale* (cann. 1257-1258), in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999,

³⁸ Per un approfondimento in merito alla distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private in diritto canonico si cfr. tra gli altri: G. Lo Castro, *Il fenomeno associativo tra pubblico e privato nel diritto della Chiesa*, in P. Cavana, *Il mistero della Chiesa. II. Persona e diritto nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 2011; G. Dalla Torre, *Ecclesialità e ministerialità nelle associazioni laicali*, in *Periodica de re canonica*, 1998 (LXXXVII); G. Lo Castro, *Persona giuridica nel diritto canonico*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. civ., XIII, Utet, Torino, 1995; R. BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Dir. eccl.*, 1/1985.

³⁹ Come da canone 1291 e 1295. Sull'argomento dei controlli canonici si rimanda a F. Grazian, *Le autorizzazioni da richiedersi e le procedure da osservare per compiere atti di maggiore importanza, di straordinaria amministrazione, di alienazione e quelli ad essi equiparati*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 2014.

⁴⁰ Can. 1257 § 1 CIC: «Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti». Tale canone stabilisce che la qualifica di ecclesiasticità di un bene, così come la relativa normativa da applicare, è attribuita in base al criterio della titolarità: sono beni ecclesiastici quei beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa. Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda a A. Perlasca, *Personalità giuridica e aspetti patrimoniali*, in *Ius Ecclesiae*, 2010, 1; S. Berlingò, *Enti e beni religiosi in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1992; L. Del Giudice, *Per un nuovo diritto ecclesiastico patrimoniale e degli enti religiosi*, in *Ius Ecclesiae*, n.2 del 1993.

private⁴¹ e non dal *Codex*⁴².

Seguendo la scelta fatta già nella codificazione del 1917⁴³, anche il codice del 1983 sceglie di individuare i beni ecclesiastici non sulla base dei fini che giustifichino la loro proprietà da parte della Chiesa, ma attraverso l'uso del criterio della "titolarità" per il quale sono beni ecclesiastici tutti i beni temporali⁴⁴ appartenenti alle persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche (can. 1257 § 2).

Dunque, il codice di diritto canonico riserva alla legislazione dei beni temporali⁴⁵ della Chiesa il libro V intitolato *De bonis ecclesiae temporalibus* (dal canone 1254 al 1310)⁴⁶ ed attribuisce ai beni la funzione di strumento per il conseguimento dei propri scopi missionari, a dimostrazione dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano (can. 1254), richiedendo per essi non solo il mero possesso, quanto piuttosto anche il loro corretto utilizzo⁴⁷, giustificandolo come una necessità per l'adempimento dei fini ecclesiastici⁴⁸.

È bene precisare inoltre che all'interno dei beni temporali si annoverano altre categorie di beni, alle quali il *Codex* applica un regime amministrativo specifico: le *coese sacre*, intese quali cose mobili ed

⁴¹ È bene precisare che l'autorità ecclesiastica assume una diversa caratterizzazione rispetto alla persona giuridica privata e ad i beni a questa appartenenti, e a prova di tale assunto l'assenza nei loro riguardi del controllo tipico riservato ad i beni ecclesiastici, essendoci un mero diritto di vigilanza. Sostenere che le persone giuridiche private non siano assoggettate al libro V del Codice, in quanto esclusi dal novero dei beni ecclesiastici, ma che trovino il loro riferimento nei propri statuti (can. 1257 §2) non significa eliminare ogni forma di vigilanza nei loro riguardi, in quanto gli statuti di queste persone giuridiche devono in ogni caso essere approvate dalla competente autorità ecclesiastica. Sul punto si rinvia a F. Grazian, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002. In senso opposto si segnala dottrina minoritaria che ritiene invece di dover interpretare il concetto di bene ecclesiastico in senso più ampio, facendo rientrare in tale definizione i beni di tutte le persone giuridiche canoniche, sia pubbliche che private. In questo ultimo senso si rinvia a F. Aznar Gil, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca 1993.

⁴² Così come confermato dalla dottrina maggioritaria, per la quale la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presenta carattere di specialità rispetto le norme civilistiche. In tal senso F. Finocchiaro, *Gli enti ecclesiastici e l'accordo del 18 febbraio 1984 fra Stato e Chiesa*, in *Dir. eccl.*, 1984, 433-450.

⁴³ Per una ricostruzione storica della materia canonistica e per un'indagine sul rapporto tra i codici del diritto canonico si cfr. C. Fantappiè, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme della Chiesa*, Edb, Bologna, 2019, nonché O. Fumagalli Carulli, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, per la quale con il nuovo codice del 1983 si è abbandonato il sistema beneficiale prima pregnante, comportando la rifondazione su base personale degli enti tradizionali dediti al governo pastorale, nonché un ammodernamento nell'amministrazione patrimoniale delle chiese.

⁴⁴ Da intendersi come quei beni che hanno la capacità di soddisfare i bisogni della Chiesa e che siano traducibili in categorie economiche.

⁴⁵ Così denominati perché legati allo scorrere del tempo e aventi carattere economico e di utilità sociale. Essi sono infatti intesi quali cose utilizzate per il soddisfacimento dell'uomo e caratterizzati da una propria valenza economica, nonché oggetto di tutela da parte del diritto. Sul tema cfr. J. P. Shouppe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1997; V. De Paolis, *I beni temporali della chiesa*, Ed. Dehoniane, Bologna, 1995. Quest'ultimo distingue inoltre i *beni temporali* della chiesa (quali oggetto di dominio da parte degli uomini, non per forza appartenenti al solo mondo fisico, ma comprensivi anche ad esempio di beni incorporeali, di diritti reali o di obbligazione), dalle *Res*, da intendere invece quali realtà che sono nel mondo fisico e che hanno una propria utilità economica per gli uomini e per il loro governo.

⁴⁶ Al cui interno sono contenuti i principi fondamentali del diritto patrimoniale canonico, da intendere quale indipendente dall'autorità civile e finalizzato al conseguimento delle attività proprie della Chiesa, per le quali la proprietà e l'utilizzo dei beni temporali rappresentano lo strumento necessario al raggiungimento dei fini stessi, come l'organizzazione del culto, il sostentamento del clero, le opere di apostolato e la carità. In tal senso M. D'Arienzo, *I beni temporali*, cit. pag. 94.

⁴⁷ Sul tema dei beni ecclesiastici si rinvia a: A. Perlasca, *I beni delle persone giuridiche private*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n.12 del 1999, pag. 384; P. Erdő, *Chiesa e beni temporali: i principi fondamentali del magistero del Concilio Vaticano II* (cann. 1254-1256), in AA. VV., *I beni temporali della chiesa*, EDB, Bologna, 1999, pag. 34.

⁴⁸ Sul tema cfr. A. Vitale, *Appunti di diritto canonico*, Edisud, Salerno, 1996, il quale mette a confronto in prospettiva eziologica i caratteri del diritto patrimoniale della Chiesa rispetto a quelli civilistici.

immobili, destinate all'esercizio del culto divino o alla sepoltura dei fedeli; i *beni preziosi*⁴⁹, da identificare in quelle cose titolari di un notevole valore da valutarsi attraverso l'uso di criteri economici ed extra economici; ed in ultimo i *beni culturali*⁵⁰, qualora la *res* abbia un elevato valore artistico o culturale.

Ed invero, al di là di ogni possibile classificazione, attraverso le norme del codice canonico viene riconosciuta a ciascuna persona giuridica canonica la capacità di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali, disponendone in maniera piena ed esclusiva⁵¹, al pari di quanto affermato anche nei Patti Lateranensi, al cui art. 30, commi 1 e 2, si precisa che: «la gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili. Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dai corpi morali».

Ad oggi, occorre tenere conto del fatto che la legge n. 222/1985 (a sua volta da ricondurre all'Accordo del 1984) riconosce espressamente la rilevanza civile dei controlli canonici, da intendere come meccanismo necessario al compimento di un'attenta valutazione della gestione e della composizione del patrimonio ecclesiastico, senza tuttavia precisare quali sarebbero le specifiche conseguenze giuridiche prodotte nell'ordinamento statale per i negozi posti in essere dagli enti ecclesiastici in violazione di tale sistema⁵².

Al riguardo, ricordato che i soggetti che partecipano all'amministrazione dei beni della parrocchia sono molteplici e con funzioni differenziate a seconda della posizione svolta (vescovo, parroco, patriarca, ecc.), è bene precisare che la legislazione in materia di amministrazione dei beni sia stata organizzata solo a partire dal codice del 1917 e continuata con quello del 1983, dal momento che in passato l'attenzione principale era focalizzata quasi esclusivamente sulle norme inerenti all'acquisto e all'alienazione, per evitare il depauperamento del patrimonio⁵³.

Ciò detto, va ricordato altresì che da sempre la Chiesa, sebbene rivolta ad un fine ultraterreno⁵⁴, è e

⁴⁹ La cui definizione non si ritrova espressa nel Codice, ma si ricava attraverso dei criteri di identificazione della preziosità estrapolabili dal combinato disposto dei canoni 1292 § 2, 638 § 3 e can. 1189.

⁵⁰ Il concetto di "bene culturale" entra per la prima volta nel Codice di diritto canonico del 1983, accanto a quelli più tradizionali di "beni immobili", di "beni mobili" e di "beni preziosi". La sua definizione, seppur elaborata in sede civile, viene da subito ben accolta nel linguaggio giuridico canonico, all'interno del quale i beni temporali siano valutati non semplicemente nella loro materialità o secondo il loro valore venale, ma definiti sulla base della loro capacità di "testimonianza di civiltà" e quindi sotto un profilo eminentemente umanistico. Per maggiori approfondimenti sul tema dei beni culturali si rinvia alla relazione di S.E. Mons. Mauro Piacenza, *istituzione e sinergia nella cura dei beni culturali fra Chiesa e Pubblica Amministrazione*, Norcia, 23-24 settembre 2006.

⁵¹ Canone 1009 § 1 e can. 1008 § 2, dalla cui lettura combinata se ne ricava, secondo dottrina, il principio di "frammentazione patrimoniale", in base al quale non esisterebbe un unico patrimonio ecclesiastico in senso tecnico giuridico, quanto piuttosto tanti patrimoni ecclesiastici quante sono le persone giuridiche canoniche, attraverso le quali la Chiesa esercita il proprio dominio. In tal senso J. P. Shoupe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 25 ss.

⁵² Sul dibattito in tema della rilevanza dei controlli canonici cfr. A. Fuccillo, «*Iura Novit Curia. La Suprema Corte torna sulla rilevanza civile dei controlli canonici*», nel *Il Diritto Ecclesiastico* 123 anno 2012, nonché P. Cavana, *Rilevanza civile dei controlli canonici ed effetti sull'attività negoziale e processuale degli enti ecclesiastici*, in *Giust. civ.*, I, 2006. Ancora in tema di controlli canonici, si segnala l'interessante approfondimento di G. Comotti, *La rilevanza civile dei controlli canonici sull'amministrazione dei beni della Chiesa destinati al servizio della carità. Considerazioni in margine alla riforma del Terzo settore*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 58/2018, il quale analizza la rilevanza dei controlli canonici alla luce della riforma del Terzo settore per gli enti ecclesiastici.

⁵³ In tal senso F. Grazian, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, 184.

⁵⁴ Il § 2 del can. 1254 provvede a specificare quale siano i fini propri della Chiesa, identificandoli con «*l'ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente al servizio dei poveri*».

stata strutturata come una società gerarchicamente organizzata, bisognosa di risorse di natura materiale ed economiche per il raggiungimento della propria opera missionaria e per la rivendicazione della propria autonomia patrimoniale nei confronti del potere politico⁵⁵.

Per quanto attiene alla disciplina canonistica, tutta la materia patrimoniale è oggi retta dal principio di autonomia e non ingerenza da parte dell'autorità statale⁵⁶, seppur nel rispetto dell'art. 831 c.c., per il quale «*i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano*».

Inoltre, è nell'ambito del potere esecutivo della Chiesa che si colloca il potere di amministrazione dei beni⁵⁷, il quale si esplica in due funzioni: la prima, da riferirsi all'amministrazione in senso stretto ed ai singoli atti amministrativi diretti sui beni⁵⁸, la seconda, invece, seppur non inerente all'analisi in oggetto, alla responsabilità sull'amministrazione, legata al potere di governo esercitabile sulle persone⁵⁹.

In riferimento alla prima tipologia appena menzionata, il canone 1023 individua l'amministratore dei beni ecclesiastici di una persona giuridica in colui che "governa immediatamente" la persona medesima⁶⁰, ed inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi, alla figura di chi governa ed amministra i beni si sovrappone, seppur con le dovute eccezioni⁶¹, anche la figura concettualmente distinta di legale rappresentante⁶².

⁵⁵ In tal senso cfr. G. D'Angelo, *I beni ecclesiastici nel diritto della Chiesa cattolica: profili di diritto patrimoniale canonico*, in V. Buonocore; A. Luminoso; C. Miraglia, (a cura di) *Il Codice della Vendita*, Giuffrè, Milano, 2012, 254-268, per il quale è evidente che tale considerazione rifletta un problema di legittimazione, risultando particolarmente avvertita la necessità del diritto canonico di ricercare all'interno del suo ordinamento elementi in grado di legittimare l'acquisizione ed il godimento dei beni temporali, come comprovato dal can. 1254 § 1, che esordisce con la solenne affermazione, in capo alla Chiesa cattolica, del «*diritto nativo, indipendente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri*».

⁵⁶ È possibile desumere tale principio dalla lettura dell'art. 7, n.5 dell'Accordo di Villa Madama, il quale statuisce che «*L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico*», in combinato disposto con l'art. 18 della Legge 222/1985 per il quale «*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*». In tal senso cfr. G. Della Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit. pag. 253, per il quale è necessario riconoscere la rilevanza dei controlli canonici, seppur nei limiti posti a salvaguardare la certezza del diritto e le esigenze rilevanti dal punto di vista civilistico.

⁵⁷ In tal senso E. Nicolini, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in ecclesia*, Giappichelli, Torino, 2007, 73.

⁵⁸ A tal riguardo, per la dottrina il potere di porre in essere atti amministrativi rivolti ai beni consiste nell'ordinaria amministrazione e ha ad oggetto tutti quegli atti volti alla conservazione del patrimonio, a raccoglierne i frutti e a capitalizzarli. Differentemente gli atti di straordinaria amministrazione hanno ad oggetto quelle azioni che innovano sostanzialmente la situazione patrimoniale, come ad esempio nel caso in cui un bene viene convertito in altro bene o quando la destinazione dello stesso viene modificato. In tal senso cfr. F. Coccopalmerio, *Il diritto patrimoniale della Chiesa*, in Gruppo italiano docenti di diritto canonico, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma, 1980, 1-70.

⁵⁹ Va rilevato che nell'ordinamento canonico, differentemente rispetto a quello civile, non esiste una distinzione tra poteri, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi tutte e tre le potestà competono agli stessi soggetti, come ad esempio il caso del Sommo Pontefice nei confronti della Chiesa universale o dei vescovi rispetto alle singole diocesi. Per un approfondimento sul tema si rimanda a M. Calvi, *La vigilanza del romano Pontefice, una limitazione alle attività delle Chiese locali?* In *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1/2000, 46-63.

⁶⁰ Cfr. A. Perego, *I beni temporali della Chiesa nel Codice dei canoni delle Chiese orientali*, in JusOnline n. 1/2018, pag. 116., il quale sottolinea come il potere di governo su di un ente canonico vada di pari passo con l'amministrazione dello stesso, dovendo l'amministratore porre in essere sui beni che gli appartengono quegli atti utili a conservarli, raccoglierne i frutti, migliorarli e impiegarli per i suoi scopi. Tale lettura esprimerebbe pertanto la chiara volontà di garantire a ciascuna persona giuridica un certo grado di autonomia nella gestione del proprio patrimonio.

⁶¹ Ad esempio, il canone 262 § 3 attribuisce all'economista, e non al Vescovo, l'ufficio di amministratore dei beni dell'eparchia, oppure il canone 447, richiede che il superiore di un monastero non eserciti insieme al proprio anche l'ufficio di economista.

⁶² Si pensi ad esempio al parroco che governa la parrocchia, ne amministra i beni e la rappresenta nei negozi con i terzi.

A tale scopo i doveri connessi all'ufficio di amministratore sono definiti da alcuni canoni del titolo XXIII e possono essere suddivisi in tre categorie: i doveri legati all'assunzione dell'incarico⁶³; i doveri nell'adempimento del proprio ufficio⁶⁴, che devono essere svolti secondo il canone 1028 con la "diligenza del buon padre di famiglia"⁶⁵; ed in fine, i doveri di rendicontazione nei confronti del gerarca, che si applicano contestualmente all'obbligo di rendere pubblici quei beni temporali offerti alla Chiesa⁶⁶.

Infine, è d'obbligo precisare che sul tema la dottrina maggioritaria⁶⁷ ritiene che l'amministrazione dei beni ecclesiastici rappresenti un'attività di governo riservata alle persone e non alle cose, intesa quale potestà pubblica di cui la Chiesa gode per realizzare il suo fine, cioè condurre i fedeli alla vita eterna.

Tale attività di reggenza consiste soprattutto nella custodia e nella conservazione dei beni, nel rispetto delle loro proprie destinazioni, e ne connette in automatico l'emersione di tutta una serie di responsabilità⁶⁸.

Più in particolare, la Chiesa cattolica si articola territorialmente attraverso le "chiese particolari", tra le quali la forma più compiuta è rappresentata dalla Diocesi, la quale a sua volta è ripartita in parrocchie⁶⁹, sia per scopi pastorali ed economici, che per motivi meramente amministrativi⁷⁰.

Mentre dunque la Diocesi per il diritto canonico rappresenta la porzione del popolo di Dio affidata

⁶³ Come ad esempio l'obbligo di promettere al gerarca di adempiere fedelmente il proprio incarico o il dovere di inventariare accuratamente i beni sottoposti alla propria amministrazione. Si vedano can. 1283 e 1026.

⁶⁴ In tal senso, il canone 1284 prevede che l'amministratore debba: "1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa. 4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime; 5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale. 6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che si possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; 9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia".

⁶⁵ Ad esempio, anche il Parroco «ha l'obbligo di conservare gli immobili di proprietà della parrocchia con la diligenza del buon padre di famiglia», così Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, n. 87.

⁶⁶ Canone 1028 § 2,7 e can. 1031 § 1 e 2.

⁶⁷ In tal senso V. De Paolis, *I beni temporali della chiesa*, Ed. Dehoniane, Bologna, 1995, pag. 153. In senso opposto dottrina risalente: G. Vromant, *De bonis ecclesiae temporalibus*, Editions du Museum Lessianum, Louvain, 1927, pag. 166, per il quale il governo sta alle persone, così come l'amministrazione dei beni sta alle cose acquisite.

⁶⁸ Per un approfondimento sulla potestà contenziosa e penale si rimanda a G. Ghirlanda, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Pontificia Univ. Gregoriana, Roma, 2014.

⁶⁹ Le Chiese episcopali, ossia le comunità religiose sotto la guida di un vescovo, nell'antichità cristiana prendevano il nome di "parrocchie", in riferimento del loro carattere di circoscrizione territoriale. Oggi invece, tale locuzione appare assumere un significato più ampio e simbolico, tale da ricomprendere, indipendentemente dalla presenza di edifici territoriali, un certo gruppo di residenti accomunati dalla stessa fede. In tal senso e per un approfondimento di carattere storico sulle parrocchie si rimanda a P. Erdö, *La nascita e la diffusione delle parrocchie. Modelli di missione e di cura pastorale locale nel primo millennio*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 59 (2019) n. 1, pagg. 25-47.

⁷⁰ Il canone 368 contiene un elenco di sei chiese particolari: diocesi, prelature territoriali, abbazie territoriali, vicariati apostolici, prefetture apostoliche, amministrazioni apostoliche erette in modo stabile. Ognuna di queste comunità gerarchiche è caratterizzata da tre elementi: una costituzione stabile da parte dell'autorità ecclesiastica; l'appartenenza dei membri attraverso il sacramento regolamentare ed istituzionale del battesimo ed in fine l'esercizio della cura pastorale *in nomine Ecclesiae*. Per approfondimenti sul tema si rimanda a: G. Ghirlanda, *Partecipazione e corresponsabilità nella chiesa. I consigli diocesani e parrocchiali*, Ancora, Milano, 2000; A. Borras, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, EDB, Bologna, 1997; A. Vitale, *Parrocchie e parroci*, in *Enc. Giur.*, 31, Roma, 1990.

alle cure pastorali di un vescovo (can. 369), la parrocchia invece riproduce la cellula organizzativa della chiesa, la cui cura pastorale è invece delegata al parroco, al quale vengono attribuiti «mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine stabilito» (can. 114, § 3)⁷¹.

Dal punto di vista giuridico le parrocchie sono parti della Diocesi, e sono caratterizzate da una comunità o da un popolo al quale i fedeli appartengono sotto la tutela del parroco, cui sono affidati, per garantire l'esercizio continuo della cura pastorale della comunità, tre funzioni fondamentali: l'insegnamento, la santificazione e la direzione della comunità (can. 528-530).

Per quanto riguarda la parrocchia inoltre, il canone 515 § 1 la definisce come «una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore». Inoltre, il comma 3 dello stesso canone afferma poi che «la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso».

Se guardiamo alla sua definizione codicistica, essa dunque viene intesa come una «comunità di fedeli» affidata ad un parroco, alla quale viene conferita la personalità giuridica pubblica⁷² (cfr. can. 116, § 2), e pertanto, ad essa si applicano le disposizioni del Libro V del CIC, in materia di enti ecclesiastici, (can. 1257) nonché quelle della L. 20 maggio 1985, n. 222.

Per quanto riguarda i beni ecclesiastici diocesani, nonché la titolarità dei diritti e doveri in relazione ai medesimi, essi appartengono alla Diocesi e «in tutti i negozi giuridici della Diocesi, è il Vescovo diocesano che la rappresenta»⁷³, avendo egli la facoltà di imporre tributi, sia ordinari, che straordinari, per sopperire alle necessità dei vari enti⁷⁴.

La gestione dei beni è dunque affidata al Vescovo, che funge contestualmente da amministratore e da pastore delle anime, essendo tenuto altresì, ai sensi dei can. 492 e 494 a costituire il Consiglio per gli affari economici della diocesi e a nominare un economo, con il compito di amministrare i beni sotto la sua autorità⁷⁵.

Il Vescovo dunque deve «vigilare sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui assoggettate» (can. 1276 § 1) e «ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare» (can. 1276 § 2).

Inoltre, nei confronti dei beni ecclesiastici non diocesani, ma appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui assoggettate, come le parrocchie ad esempio⁷⁶, resta in capo al Vescovo non l'obbligo

⁷¹ Per una ricostruzione della struttura ecclesiastica di rimanda a P. Valdrini, *La costituzione gerarchica della chiesa*, in AA.VV. *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016.

⁷² L'art. 29 della Legge 222/1985 dispone che «con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico».

⁷³ Come da canone 393.

⁷⁴ Al tributo ordinario sono tenute tutte le persone giuridiche pubbliche sottoposte alla giurisdizione del Vescovo, con esclusione delle persone fisiche e degli istituti religiosi di diritto pontificio e di diritto diocesano. I tributi straordinari sono invece imposti in caso di grave necessità non sostenibile solo con le entrate ordinarie. Per maggiori approfondimenti sul tema cfr. C. Begus, *I beni temporali della Chiesa e la loro amministrazione*, in (a cura di) M. J. Arroba Conde, *Manuale di diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014.

⁷⁵ Per un approfondimento sul tema si rimanda a J. I. Arrieta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, 412 ss.

⁷⁶ Per quanto riguarda l'ottenimento della personalità giuridica in capo alle parrocchie, così come prevista dall'Accordo del 18 febbraio 1984 e dalla legge n. 222/1985, è doveroso precisare che, per quanto attiene a quelle costituite precedentemente alla data del 30 settembre 1986, elencate con la loro denominazione e sede in un provvedimento del Vescovo diocesano, esse hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno. Per quelle invece sorte successivamente, esse possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della legge n. 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 33/1987, modificato con D.P.R. n. 337/1999). In assenza di tale personalità, la parrocchia è un ente ecclesiastico di fatto, che può in ogni caso compiere atti giuridici. Per un approfondimento sulla

di amministrazione, quanto piuttosto un generale dovere di vigilanza⁷⁷ per la cui applicazione sono messi a disposizione particolari strumenti, come ad esempio il permesso scritto dell'ordinario richiesto all'amministratore per gli atti di straordinaria amministrazione (can. 1281) o la licenza per alcuni tipi di alienazione ex can. 1291⁷⁸.

L'amministratore dei beni dunque può compiere, accanto agli atti di ordinaria amministrazione, anche quelli di straordinaria amministrazione⁷⁹, salvo i previsti controlli. Nel caso in cui l'ente parrocchiale sia dotato di un proprio statuto l'amministrazione è esercitata direttamente dal parroco⁸⁰, al quale è demandata la gestione ordinaria della parrocchia⁸¹ e dei beni mobili ed immobili a questa riferita, seppur coadiuvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici⁸².

7.- Osservazioni conclusive.

Il caso all'esame della Suprema Corte evoca tema caratteristico del diritto ecclesiastico, dal momento che pone una questione di convergenza, su di una determinata fattispecie, di due ordini di valutazione, ricadenti rispettivamente nella giurisdizione della Chiesa e in quella dello Stato, mentre la Costituzione italiana sancisce espressamente il principio di distinzione degli ordini (art. 7, comma 1, Cost.). L'attualità del tema è testimoniata da più recenti pronunce che provano a delineare le responsabilità dell'autorità ecclesiastica nell'ordine civile. In particolare ci si interroga sui compiti e gli oneri canonistici in capo alla figura del parroco, alla cui cura spetta l'intera organizzazione dell'ente parrocchia⁸³, e sulla loro possibile rilevanza per l'ordinamento civile⁸⁴.

situazione italiana si veda G. Dammarco; G. Otranto, *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, Edipuglia, Bari, 2004.

⁷⁷ La definizione di vigilanza non viene espressamente definita all'interno del codice di diritto canonico, si rimanda pertanto a quello che è il significato comune, da intendere quale il comportamento di sorveglianza volto a controllare ed eventualmente correggere l'operato altrui, *sub voce* "Vigilare", in Enciclopedia Treccani.

⁷⁸ Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a J. Miñambres, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale* (can. 1257-8), in AA. VV. *I beni temporali delle chiese*, Edb, Bologna, 1999.

⁷⁹ Individuati all'interno degli statuti delle singole persone giuridiche e, in caso di assenza, direttamente predisposti dall'autorità ecclesiastica a cui la persona è immediatamente assoggettata, sentito il consiglio competente (can. 1024 §2).

⁸⁰ Il canone 532 statuisce che «*il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici*» curandone i beni a norma dei cann. 1281.1288. Esso quindi viene identificato come il "pastore proprio" (così denominato nei cann. 515 e 519) di una determinata comunità di fedeli, e su di lui ricadono una serie di responsabilità civili, penali ed amministrative per le attività svolte in ambito liturgico e pastorale.

⁸¹ Per un puntuale approfondimento sul tema della gestione e l'amministrazione delle parrocchie si rimanda a L. Simonelli; P. Clementi, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, Dehoniana libri, Bologna, 2008.

⁸² A tale scopo viene redatto un programma di manutenzione ordinaria annuale che garantisca il buono stato dei beni e che rendiconti anche i fondi predisposti per la polizza assicurativa per i danni da responsabilità civile. Al fine di evitare poi che la parrocchia si assuma il rischio di dover eventualmente risarcire i danni a cose o persone ai sensi dell'art. 2043 c.c., essa è tenuta a stipulare specifica polizza assicurativa che intervenga al posto dell'ente qualora il fatto causa di danno sia giuridicamente attribuibile alla parrocchia stessa, e non nel caso di responsabilità personale del parroco, alla quale egli non può rinunciare o demandare ad altri, come da cann. 1289 e 1279. Per un approfondimento sul tema della responsabilità del parroco si vedano: L. Chiappetta, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Edb, Bologna, 2015; G. CAVALLON, *La demitizzazione del parroco. Il ruolo della comunità parrocchiale nella nuova visione della Chiesa*, Ed. Paoline, Roma, 2006.

⁸³ Per una ricostruzione approfondita sul tema della responsabilità dei religiosi si rimanda a M. D'Arienzo, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in *Diritto e religioni*, 2010, 2. Della stessa autrice si cfr. anche *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2012, e *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013.

⁸⁴ In tal senso si veda il contributo di S. Domianiello, *L'istituto della responsabilità in regime di pluralismo giuridico*, su www.statoecliese.it, Luglio 2015, 7, per la quale sono sempre più frequenti i casi in cui i comportamenti umani dei religiosi travalicano la dimensione dell'illecito meramente religioso o della semplice violazione delle norme disciplinari confessionali e sconfinano nell'ambito statale del penalmente sanzionabile o del giuridicamente rilevante sotto il profilo della responsabilità.

È bene precisare che non mancano, proprio su questo aspetto, pronunce chiarificatrici della portata di tali responsabilità⁸⁵, seppure sotto punti di vista e prospettive differenti⁸⁶, premesso che possa delinearsi in capo al sacerdote una responsabilità di tipo canonistico e non solo statale, solo per quelle attività “proprie” o “tipiche”, con esclusione invece di quelle che vengono compiute da chi, seppur avente un ruolo o una qualifica religiosa, assuma una condotta estranea al fine tipico o alla funzione ricoperta. Dovranno invece ritenersi “propri”, quei comportamenti intrinsecamente e direttamente costitutivi del fine religioso e connessi all’ufficio svolto, per i quali il soggetto religioso sarà chiamato a difendersi dinanzi all’autorità ecclesiastica⁸⁷.

Tornando all’aspetto di nostro interesse, è recente una pronuncia (Cass. pen. 11 febbraio 2019, n. 6408), che ha confermato la condanna al parroco per il delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle di prevenzione⁸⁸ per i danni causati al fedele che, su base volontaria e senza retribuzione, si feriva durante i lavori di pitturazione della chiesa per via di una caduta dall’altro.

Nel caso di specie la Corte si conforma alla medesima posizione già assunta qualche anno prima con sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008⁸⁹ della Sezione IV penale, confermando la titolarità in capo al sacerdote di una vera e propria posizione di garanzia, portatrice di una serie di doveri e responsabilità, tra i quali *in primis* la tutela dei lavoratori impegnati all’interno delle strutture parrocchiali, anche a titolo gratuito ed anche nel caso in cui l’appalto sia affidato a soggetti esterni e non direttamente dal parroco, proprio per via della disponibilità dei luoghi affidata esclusivamente a quest’ultimo.

È noto infatti, come da indicazione della Sez. IV chiamata ad esprimersi, che, «poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presta, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall’omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro».

Del resto inoltre «le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta (o da una situazione di fatto per

⁸⁵ Sul concetto canonistico di responsabilità si veda M. D’Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2012.

⁸⁶ Sul tema della responsabilità dinanzi alla giurisdizione dello Stato a carico dei religiosi cfr.: G. Boni, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro “canonizzazione”*, in AA. VV., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, (a cura di) N. Marchei; D. Milani; J. Pasquali Cerioli, il Mulino, Bologna, 2014; P. Consorti, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in www.statoecliese.it, n. 17/2013; A. Licastro, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in www.statoecliese.it, Maggio 2010; M. Cozzolino, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, (a cura di) G. Dalla Torre; P. Lillo, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

⁸⁷ Sul profilo della responsabilità dei soggetti religiosi si rimanda a P. Di Lucia, *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*, in AA. VV., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, (a cura di) N. Marchei; D. Milani; J. Pasquali Cerioli, il Mulino, Bologna, 2014, il quale sul tema richiama una serie di pronunce di merito, tra cui sent. Trib. Bolzano, sez. I civ., 21 agosto 2013 n. 679 ed ordinanza Trib. Lecce, sez. I pen. Dell’8 ottobre 2012, per dimostrare come l’atto compiuto dal religioso non limiti le sue conseguenze all’ordine religioso, ma li estenda anche all’ordine temporale, costituendo effetti anche davanti la giurisdizione dello Stato, ragione per la quale l’autorità ecclesiastica potrebbe essere chiamata a rispondere anche civilmente per i danni causati dall’ecclesiastico colpevole.

⁸⁸ Ai sensi dell’articolo 2087 c.c. e dell’art. 107 D. Lgs. 81/2008.

⁸⁹ Anche in questo caso la Corte è chiamata a pronunciarsi circa l’imputazione del reato di lesioni colpose aggravate per violazione delle norme antinfortunistiche a carico del parroco per i danni subiti da un fedele durante i lavori di ristrutturazione della parrocchia, seppur eseguiti a titolo gratuito. Nella decisione, conclusasi poi con la conferma della condanna a carico del sacerdote gestore della parrocchia, la Corte, nel confermare la titolarità a carico di questi di una posizione di garanzia, precisando altresì il suo obbligo di direzione di tutte le attività svolte in ambito parrocchiale, da intendersi non soltanto come quelle tenutesi nel luogo “chiesa”, ma comprensive anche di quelle svolte all’interno delle sue pertinenze o in luoghi accessori, come oratori o canoniche.

precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento); dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento», che nel caso di specie sarebbero pienamente soddisfatte⁹⁰. Tale assunto resta coerente con quanto stabilito dal diritto canonico⁹¹, che appunto qualifica il parroco come “pastore proprio” di una determinata comunità di fedeli, e gli attribuisce responsabilità non soltanto sotto il profilo sacramentale, liturgico o caritativo, quanto anche dal punto di vista amministrativo, civile e penale.

Responsabilità che però inevitabilmente s'intrecciano con quelle dei soggetti che si interfacciano con l'ente chiesa, compresi quelli pubblici, che non sempre restano esclusi da imputazioni di carattere legale, come nel caso oggetto della pronuncia in commento, ma che anzi vanno valutate caso per caso per comprendere se esistano o meno delle implicazioni connesse⁹².

In ultima analisi infine si conferma, come da pronuncia analizzata, l'assenza di una regola generale applicativa di diritti e responsabilità in capo ad i soggetti presenti all'interno della Diocesi, quanto piuttosto un generale principio, da provare ad ogni modo caso per caso, per il quale è il parroco responsabile della parrocchia per tutto ciò che in essa viene svolto, salvo un generale obbligo di vigilanza che resta in capo al vescovo, in quanto governatore della Diocesi ed affidatario della comunità dei fedeli.

⁹⁰ Cfr. Sez. 4, n. 32298 del 06/07/2006.

⁹¹ Cfr. cann. 515 § 1, 519, 532.

⁹² Esempio potrebbe essere la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione civile, n. 1725 depositata il 23 gennaio 2019, con la quale veniva condannato il comune gestore della strada nella quale si era verificato un sinistro stradale a causa della cera lasciata sull'asfalto a seguito di una processione liturgica che tradizionalmente prevedeva l'uso di candele votive di cera. Nel caso di specie infatti, il comune avrebbe dovuto, secondo la decisione della Corte, provvedere alla manutenzione della strada, essendo di fatto tenuto alla sua custodia e al suo buono stato in quanto titolare di una posizione di garanzia, con l'effetto di escludere qualunque tipo di responsabilità nei confronti della parrocchia che aveva gestito la processione, con contestuale esclusione dell'applicabilità del caso fortuito, proprio a causa del ripetersi negli anni della medesima celebrazione.